

COMUNE DI RADDUSA



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

+

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 09/04/2026

OGGETTO: *Prevenzione sul rischio incendi sui fuochi controllati in agricoltura nel territorio Comunale e combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola.*

IL SINDACO

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate, d'interfacci, nei depositi di materiali esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni;

Premesso CHE: ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, Il Sindaco è autorità di Protezione Civile

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152.

Visto le OO.P.C.M. nn.3606/2007 e 3680/2008;

Visto il regolamento comunale in materia dei fuochi controllati in agricoltura;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Vista la Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante stabilità regionale 2024-2026 . Art. 15: rafforzamento delle misure antincendio.

ORDINA

Art. 1. Obblighi dei proprietari dei fondi:

A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto obbligo, entro il termine perentorio del 1° giugno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno e dal taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 2.

Nei terreni coltivati a seminativo, è fatto obbligo realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 nella quale non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione

dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafulco sopra citati.

Art. 3.

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10. Nelle aie, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 4.
Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 91 del 24.06.2014, che modifica l'art. 256 bis del D.L. 152/2006 "Codice dell'Ambiente", è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da stalli, potature o ripuliture di tale materiale.

Art. 5.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a 3 mc vuoto per pieno per ettaro. Dette attività devono essere effettuate in aree libere dalla presenza di qualsiasi tipo di vegetazione ed in orari compresi tra le 06.00 e le 08.00.

Art. 6.

In ogni caso, nei periodi di rischio medio/alto per gli incendi boschivi dichiarati dal bollettino giornaliero emanato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30/09/2026, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto il mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

AVVERTE

1) Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone: 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;

2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive;

3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

4) Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

5) I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000. Le sanzioni per i trasgressori sono così determinate: - per il punto 4) si applica una sanzione amministrativa da 31,00 a 62,00 euro (per capo in caso di pascolo) e da 207,00 a 413,00 euro (caccia) salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale; - per il punto 2) si applica una sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s. m. i. - sia al responsabile che ha cagionato il danno, nonché al proprietario e all'eventuale conduttore del soprassuolo, si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c. p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.

Che ai soggetti inottemperanti la presente Ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00.

DISPONE

Chiunque avvista un incendio nel territorio ha l'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti:

- Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile al n. 1515/ 112;
- Polizia Municipale tel. 3351765936;
- Il Corpo di Polizia Municipale gli Agenti di Forza pubblica, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034 /1971 al TAR Sicilia, entro 60gg dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. Dalla data di pubblicazione.

II SINDACO

Dott. Giuseppe MARINO



Marino
09.04.2026
10:53:37
GMT+02:00